

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7656	17 aprile 2019	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Registrazione sistematica degli stabilimenti d'alloggio dati in locazione ad uso turistico

Proposta di modifica della Legge sul turismo (LTur) volta a permettere la riscossione della tassa di soggiorno tramite le piattaforme online a incasso diretto

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	SITUAZIONE ATTUALE	3
2.1	Legislazione in vigore	3
2.2	Criticità emerse	4
2.3	Airbnb in breve	4
2.4	Esperienze di altre destinazioni svizzere ed estere	5
2.5	Incasso diretto delle tasse turistiche da parte delle piattaforme online	6
3.	OBIETTIVI E DETTAGLI DELLE MODIFICHE PROPOSTE	7
3.1	Registrazione di tutti i datori di alloggi e incasso sistematico delle tasse	7
3.2	Parità di trattamento tra categorie di alloggio	8
3.3	Maggior controllo degli alloggi sul mercato e delle presenze	9
3.4	Utilizzo dei mezzi riversati all'Agenzia Turistica Ticinese	10
4.	DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI FLUSSI	10
4.1	Procedura per l'ottenimento del numero identificativo	10
4.2	Incasso diretto della tassa di soggiorno e notifiche alla Polizia	10
4.3	Procedura per la riscossione delle altre tasse turistiche	11
5.	PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE SUL TURISMO	11
5.1	Proposta di modifica della LTur	11
5.2	Riassunto delle proposte di modifica	14
6.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	14
7.	ATTI PARLAMENTARI	15
8.	CONCLUSIONI	15
	LEGGE SUL TURISMO DEL 25 GIUGNO 2014 (LTUR)	16
	ALLEGATO	18

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

il presente messaggio propone modifiche della legge sul turismo (LTur) volte da un lato a registrare sistematicamente tutti gli stabilimenti di alloggio allo scopo di ottenere un maggior controllo dell'offerta turistica da parte delle organizzazioni turistiche regionali e dall'altro ad adeguare le modalità di riscossione della tassa di soggiorno alle nuove forme di prenotazione tramite piattaforme online a incasso diretto¹.

1. INTRODUZIONE

La crescita della «*sharing economy*», in particolare nel settore turistico-alberghiero, è un trend internazionalmente riconosciuto e in notevole sviluppo. Il fenomeno è in forte crescita anche in Ticino.

Negli scorsi anni si è in particolare osservato un forte aumento di posti letto dati in locazione ad uso turistico in camere, appartamenti e case private. Il più grande attore di questo mercato parallelo all'offerta classica, gestita professionalmente, è Airbnb, anche se non vanno dimenticate tutte le altre piattaforme che permettono la prenotazione di soggiorni turistici di breve durata. Si tratta di una nuova forma di offerta ricettiva molto dinamica, che può rappresentare un'opportunità di crescita turistica per le destinazioni. Tuttavia, come ogni fenomeno nuovo, esso non porta solo effetti positivi, ma anche effetti indesiderati, ai quali si intende rimediare con il presente messaggio.

I datori di alloggio presenti sulle piattaforme in questione sono soprattutto privati che, in un contesto attualmente non sempre chiaro, approfittano di questi nuovi canali di vendita mettendo sotto pressione il settore alberghiero, sia a livello della domanda (pressione al ribasso sui prezzi) sia dell'offerta (requisiti di legge differenti). Una parte di questi datori di alloggio sfuggono ai normali controlli e non rispettano (anche in buona fede) i vari disposti di legge, come l'obbligo di notifica dei pernottamenti, l'incasso della tassa di soggiorno e il pagamento della tassa di promozione.

Il fenomeno ha perciò diversi impatti, sia economici (tasse turistiche) che a livello di sicurezza e rispetto della legislazione vigente (segnatamente le notifiche alla polizia e l'idoneità dei locali).

La trasformazione delle tipologie di alloggio, trainata dalla domanda turistica, non deve essere combattuta bensì gestita e regolamentata al meglio. L'obiettivo delle modifiche oggetto di questo messaggio è di ottenere condizioni di trasparenza e di rispetto degli obblighi di legge dei fornitori di alloggio uguali per tutte le tipologie di oggetti messi sul mercato, indipendentemente dal canale di vendita tramite il quale vengono proposti.

Con questo messaggio si intende anche rispondere alla mozione presentata dai deputati Galeazzi, Beretta Piccoli e Quadranti del 12 marzo 2018 denominata "Regolamentare le attività Airbnb (mozione bis)".

¹ Nel presente messaggio si parla di incasso diretto in riferimento alle piattaforme sulle quali il pagamento della prenotazione e della tassa di soggiorno non avviene interamente o parzialmente nella struttura ricettiva ma è effettuato integralmente per il tramite della stessa piattaforma, che sottoscrive un accordo con l'organizzazione turistica della regione turistica (p.es. in Ticino: l'Agenzia turistica ticinese) per il prelievo e il riversamento della tassa di soggiorno.

Le modifiche proposte sono volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

- regolamentare il settore per evitare una distorsione della concorrenza;
- rendere sistematico l'incasso delle tasse turistiche e
- facilitare i controlli degli stabilimenti di alloggio turistici.

Le proposte di modifica della legge sono illustrate al capitolo 4.

L'approvazione delle modifiche legislative comporterà inoltre delle modifiche, di competenza del Consiglio di Stato, al regolamento della legge sul turismo (RLTur) e al Decreto legislativo sulle tasse turistiche, in modo da raggiungere gli obiettivi previsti (si veda la proposta formulata nell'allegato a pagina 18).

2. SITUAZIONE ATTUALE

2.1 Legislazione in vigore

- a) In base alla legge sul turismo (LTur), i datori di alloggio hanno l'obbligo di notificare il conteggio di tutti i pernottamenti (art. 20).
Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno (TS) tutte le persone che pernottano negli alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2).
Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 6).
I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR. La LTur (art. 20) e il RLTur (art. 5) incaricano le OTR di eseguire i controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto, e di istruire eventuali procedure contravvenzionali previste in caso d'infrazioni.
- b) Il decreto esecutivo sulle tasse turistiche stabilisce che l'aliquota applicabile per il calcolo della TS è di fr. 2.- nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili.
Questa tipologia di alloggi rappresenta la grande maggioranza degli oggetti messi in vendita sulle piattaforme online a incasso diretto.
- c) La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e il relativo regolamento (RLear) non richiedono alcuna autorizzazione per le pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti e per le altre categorie d'alloggio indicate nell'art. 3 Lear, come rifugi e capanne non raggiungibili con strade carrozzabili. Per quanto concerne gli affittacamere² da 3 posti letto è necessaria l'autorizzazione per esercizio con alloggio. Dall'osservazione dell'offerta presente sulle piattaforme online a incasso diretto, si presume che numerosi oggetti messi in vendita abbiano meno di 3 posti letto e non necessitino quindi attualmente di un'autorizzazione.
- d) Per il regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell'11 novembre 2003 (art. 1a), il datore di alloggio deve notificare entro 24 ore alla polizia cantonale l'arrivo di ogni ospite tramite programma di notifica online (sono esonerate dalla

² Art. 18 cpv. 1 RLTur: per affittacamere si intendono camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi.

notifica online le strutture con meno di 5 posti letto o che per motivi tecnici, ad esempio, perché non sono allacciate alla corrente, o perché sono prive di una connessione internet, non possono accedervi, a cui viene attualmente consegnato un libretto da compilare manualmente).

- e) Sono soggetti al pagamento della tassa di promozione turistica (TPT) tutti i datori di alloggio (fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili).
- f) Si rileva inoltre come il Messaggio n. 7526 del 18 aprile 2018 “Modifica della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2018” è tutt’ora pendente presso la Commissione della legislazione. Nel messaggio viene proposta un’importante modifica della Lear, che introdurrebbe unicamente a partire dal 7° posto letto l’autorizzazione per esercizi con alloggio. Viene inoltre proposta una semplificazione dell’art. 3 Lear, modificando la categoria b) strutture che offrono l’alloggio, a pagamento, fino a un massimo di 6 persone. Come menzionato nel messaggio questa modifica andrebbe a colmare un vuoto legislativo e contemporaneamente si darebbe seguito ai vari atti parlamentari volti a un migliore controllo di questo settore.
- g) L’unica restrizione concernente la durata del soggiorno riguarda i proprietari di residenze secondarie non svizzeri, in quanto in base alla normativa in vigore devono soggiornare per almeno 2 settimane all’anno nell’immobile di loro proprietà. Non è consentito affittare l’immobile come residenza primaria, ma solo ed esclusivamente per brevi periodi. L’affitto per brevi periodi e per vacanze è quindi consentito.

2.2 Criticità emerse

Per una questione di tutela della sfera privata, Airbnb (per esempio) indica - esclusivamente agli ospiti e non a terzi, quali ad esempio le Organizzazioni turistiche regionali (OTR) - l’indirizzo preciso e il nominativo del datore di alloggio. Questo avviene inoltre unicamente a prenotazione avvenuta, ciò che rende difficile effettuare controlli sistematici a priori. Ne risulta che alcuni alloggi messi sul mercato tramite le piattaforme online sfuggono ai controlli previsti dalle OTR. Se l’oggetto locato non è segnalato dal proprietario presso l’OTR, i relativi pernottamenti non sono segnalati e le rispettive tasse turistiche non vengono incassate.

Questa situazione crea disuguaglianze tra alloggi che vanno in particolare a discapito del settore alberghiero, molto regolamentato non solo a livello di riscossione della tassa di soggiorno e di pagamento della tassa di promozione, ma anche di rispetto della destinazione d’uso degli stabili o ancora di norme d’igiene e antincendio (ciò sebbene il sito Airbnb ricordi quanto segue: “Incoraggiamo tutti gli host³ di Airbnb a installare un rilevatore di fumo e di monossido di carbonio nel proprio alloggio, nonché a controllarli periodicamente”, consiglio che però non è vincolante).

2.3 Airbnb in breve

Airbnb è il principale portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio da affittare, generalmente privati. Gli annunci includono sistemazioni quali stanze private, interi

³ Gli host sono i datori di alloggio turistico.

appartamenti, castelli e ville, ma anche barche, baite, case sugli alberi, igloo, isole private e qualsiasi altro tipo di alloggio.

La piattaforma ha dato vita a un nuovo modo di concepire l'esperienza di viaggio, affermandosi prima nei centri urbani delle principali città ed in seguito in tutto il mondo. Parallelamente, si sono affermate diverse forme di business, soprattutto grazie all'affitto di interi appartamenti o case, superando il concetto iniziale di «affitto di spazi extra tra privati».

Nel 2018 Airbnb ha aperto la piattaforma anche agli hotel, diventando a tutti gli effetti uno dei maggiori attori tra le online travel agency (OTAs) insieme a Booking.com (gruppo priceline) ed Expedia.

L'offerta di Airbnb non è più una semplice piattaforma di condivisione, ma comprende tutti i tipi di alloggio. Trattandosi di una piattaforma di condivisione privata, come menzionato in precedenza, non è possibile ottenere i dati degli host.

Al 1° gennaio 2019, vi erano 2'400 oggetti attivi in Ticino, secondo i dati comunicati da Airbnb. Per oggetti attivi si intendono tutti gli oggetti che appaiono eseguendo una ricerca sul sito internet di Airbnb. Dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 sono stati registrati 49'400 arrivi negli oggetti messi in affitto in Ticino. Il soggiorno medio degli ospiti è di 3.5 notti. Il totale dei pernottamenti generati da questo canale di vendita online è quindi di poco inferiore a 175'000 per l'anno 2018.

Al momento, senza un annuncio e un censimento sistematico, si possono fare solo proiezioni sul numero effettivo di posti letto messi a disposizione tramite Airbnb. Una stima prudente potrebbe partire da circa 10'000 posti letto. A titolo di paragone, nel 2017 i posti letto nel settore alberghiero erano 18'227, distribuiti in 397 stabilimenti.

2.4 Esperienze di altre destinazioni svizzere ed estere

Svizzera:

- Cantone Zugo: dal 1° luglio 2017, Airbnb riscuote automaticamente la tassa di soggiorno e la riversa a Zug Tourismus.
- Cantone Basilea Campagna: dal 1° aprile 2018 Airbnb riscuote automaticamente la tassa di soggiorno di fr. 3.50 quando gli ospiti effettuano una prenotazione. Questa tassa permette ai turisti di ricevere una tessera per circolare sui mezzi di trasporto pubblici e una carta di riduzioni su una cinquantina di attrazioni turistiche e di svago.
- Zurigo: dal 1° agosto 2018 Airbnb riscuote automaticamente la tassa di soggiorno di fr. 2.50 e la riversa a Zürich Tourismus, di cui è diventato membro.
- Cantone Basilea Città: dal 1° settembre 2018 Airbnb riscuote automaticamente la tassa di soggiorno di fr. 4.00 e la riversa all'Ufficio cantonale dell'economia. Attraverso questa tassa viene finanziata la BaselCard, che permette tra le altre cose l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblici.
- Cantone Sciaffusa: dal 1° gennaio 2019 Airbnb riscuote automaticamente la tassa di soggiorno di fr. 2.50 e la riversa al Cantone. L'importo così raccolto è destinato al finanziamento di progetti che permettano di rafforzare la competitività e la capacità d'innovazione della regione turistica.

Estero:

- Andalusia: dall'11 febbraio 2016 Airbnb ha implementato un nuovo protocollo per gli annunci di alloggio, per facilitare agli host il rispetto delle normative in campo turistico. Gli host devono richiedere un numero di registrazione della propria sistemazione turistica che apparirà anche sul portale Airbnb.
- Parigi: dal 1° dicembre 2017 ogni locatore deve obbligatoriamente registrarsi al Comune. In seguito alla registrazione riceve un numero di matricola, necessario per la pubblicazione di un appartamento su Airbnb.
- Milano: dal 1° maggio 2018, Airbnb riscuote le tasse di soggiorno presso gli ospiti e le riversa al Comune ogni 3 mesi.

2.5 Incasso diretto delle tasse turistiche da parte delle piattaforme online

Al momento, Airbnb afferma di poter gestire unicamente una sola tipologia di tassa turistica. L'attuale software che gestisce automaticamente le tasse su Airbnb è suddiviso in tre categorie: casa intera, camera privata, camera condivisa. È in discussione, anche in altre regioni turistiche svizzere e all'estero, la possibilità in futuro di incassare tasse turistiche differenziate in base alla tipologia di alloggio, con la condizione di riversarle a un'unica società o destinazione turistica⁴.

Il modello attuale di finanziamento del turismo definito nella LTur prevede una segmentazione dell'importo delle tasse turistiche per diverse tipologie di alloggio. La tassa di soggiorno (TS) in un albergo 5 stelle è ad esempio pari a fr. 4.40 mentre in un albergo 3 stelle è di fr. 3.30 e in un appartamento fr. 2.00 a persona per notte.

È importante sottolineare che con la legislazione attuale anche gli host di Airbnb già oggi sono tenuti a pagare la tassa di soggiorno (TS) e la tassa di promozione turistica (TPT). Le OTR sono costantemente impegnate nei vari controlli e nel monitoraggio del fenomeno.

Nel 2017 gli incassi delle tasse turistiche da camere e appartamenti di vacanza affittati a turisti ammontavano a fr. 967'170.- per quanto concerne la TS (pari al 5.6% del totale TS incassata nel 2017) e 598'950.- per la TPT (pari al 13.7% del totale della TPT incassata nel 2017), per un totale di incassi TS e TPT pari a fr. 1'556'120.- (6.7% del totale delle tasse incassate nel 2017, che ammontano complessivamente a fr. 23'111'655.-).

Non è possibile sapere la percentuale delle tasse incassate tramite camere e appartamenti prenotati su Airbnb sul complessivo (fr. 1'556'120.-). Ciò è in particolare dovuto al fatto che il datore di alloggio deve comunicare all'OTR unicamente il numero di pernottamenti (e non il canale di vendita). Un appartamento inoltre può essere affittato tramite diversi canali, creando maggiore complessità.

È probabile che, per una parte di camere, appartamenti e case, non vengano notificati i pernottamenti e incassate le rispettive tasse turistiche.

⁴ Nel caso in cui questa possibilità si dovesse concretizzare, la modifica di legge relativa alla categoria "stabilimenti d'alloggio che vengono offerti mediante dei portali online a incasso diretto" (si veda al riguardo il capitolo 3) potrebbe essere abrogata.

3. OBIETTIVI E DETTAGLI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

3.1 Registrazione di tutti i datori di alloggi e incasso sistematico delle tasse

Si propone un sistema di registrazione di tutti i datori di alloggio, sottoposti o meno alla Lear, tramite numero identificativo. In questo modo, tutti gli oggetti messi sul mercato saranno controllati e sottoposti all'obbligatoria riscossione della TS.

A questo scopo è previsto l'inserimento di una nuova categoria di alloggi nel RLTur (art. 11), completando le categorie di alloggio per la definizione delle aliquote delle TS. Questa categoria raggrupperà "le camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili".

I datori di alloggio già sottoposti alla Lear devono ottenere il numero identificativo contattando l'OTR di riferimento e presentando esclusivamente l'autorizzazione di esercizio con alloggio aggiornata.

Nella LTur è necessario modificare la terminologia di "case e appartamenti di vacanza", nella misura in cui oggi è possibile affittare camere, appartamenti o intere case di residenza primaria, ma date in locazione a scopo turistico (art. 21 LTur). In un secondo tempo, la stessa dicitura sarà adottata anche nel RLTur.

Le trattative con Airbnb hanno portato a scegliere di far riversare all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) le TS prelevate tramite il portale online al momento della prenotazione dell'alloggio. Per far incassare all'ATT l'importo della TS, è necessario modificare nella LTur i compiti dell'ATT. Nello specifico, il compito aggiuntivo sarà quello di concludere accordi con terzi (le piattaforme online a incasso diretto), nell'interesse delle OTR e della stessa ATT, che si rivelano necessari per l'attuazione nella legge (incasso sistematico della TS).

Oltre alla TS, anche la TPT potrà essere prelevata senza eccezioni grazie al numero identificativo dello stabilimento di alloggio, che non permetterà più ai datori di alloggio di non annunciarsi presso l'OTR di riferimento, se desiderano essere presenti sui portali online a incasso diretto come Airbnb. Similarmente, il riepilogo sistematico di tutti i pernottamenti turistici porterà ad un aumento dei contributi comunali, a favore del finanziamento delle attività delle OTR.

Per tutti i datori di alloggio, si applica l'art. 36 LTur, che prevede contravvenzioni fino a fr. 10'000.- per chi non rispetta le disposizioni della legge.

Conseguenze per i vari attori:

- ✓ i datori di alloggio non soggetti all'obbligo dell'autorizzazione per esercizi con alloggio ai sensi dell'art. 6 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) devono annunciarsi presso il comune per ricevere un'attestazione di idoneità locali e una dichiarazione di avvenuta registrazione presso la Polizia per la notifica dei pernottamenti: con questi due attestati possono rivolgersi all'OTR per ottenere il numero identificativo necessario per pubblicare la loro offerta sulle piattaforme online a incasso diretto;
- ✓ i nuovi datori di alloggio che sono sottoposti alla Lear, in base all'art. 6 Lear, sono assoggettati all'obbligo dell'autorizzazione per esercizi con alloggio, e tenuti a presentare la documentazione richiesta dall'art. 54 Lear;

- ✓ i datori di alloggio già presenti sul mercato, che sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione per esercizi con alloggio ai sensi del RLear, dovranno presentare per l'ottenimento del numero identificativo unicamente l'autorizzazione di esercizio con alloggio aggiornata;
- ✓ i comuni devono attestare l'idoneità degli alloggi messi in vendita sul loro territorio;
- ✓ la Polizia registra tutti i datori di alloggio presenti sul mercato, che dovranno in seguito notificare tutti i pernottamenti nei loro stabilimenti (tramite la piattaforma online per le notifiche); sarà necessaria l'introduzione di un nuovo tipo di dichiarazione standard per l'avvenuta registrazione del datore di alloggio;
- ✓ le OTR attribuiscono un numero identificativo agli stabilimenti di alloggio, e delegano all'ATT il compito di riscuotere la TS per i pernottamenti prenotati tramite piattaforme online a incasso diretto;
- ✓ le OTR hanno sotto controllo l'insieme degli stabilimenti di alloggio dati in locazione ad uso turistico sul loro territorio;
- ✓ l'ATT assume il compito di riscossione della TS di cui sopra, sulla base di accordi stabiliti con le relative piattaforme online a incasso diretto, e d'intesa con le quattro OTR;
- ✓ gli ospiti degli stabilimenti di alloggio che prenotano tramite piattaforma online a incasso diretto pagano la TS direttamente al momento della prenotazione;
- ✓ le piattaforme a incasso diretto firmano un accordo con l'ATT, incassano l'importo della TS al momento della prenotazione e la riversano all'ATT secondo le modalità concordate (p.es. una volta all'anno);
- ✓ le competenti autorità fiscali, grazie alla registrazione di tutti i datori di alloggio e alla notifica di tutti i pernottamenti, dispongono di informazioni più complete per effettuare i controlli di loro competenza.

Per l'ottenimento del numero identificativo da parte dei proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, già attualmente venduti tramite piattaforme online a incasso diretto, si propone di dare un termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di legge proposte.

3.2 Parità di trattamento tra categorie di alloggio

Ogni pernottamento deve essere sottoposto al versamento della TS, indipendentemente del canale di vendita tramite il quale è stato prenotato. La proposta di aggiunta della nuova categoria citata al paragrafo precedente garantisce che nessun pernottamento si possa sottrarre a questo pagamento.

In Ticino la tassa di soggiorno è differenziata in funzione delle categorie di alloggio, e ammonta a fr. 2.- nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili.

Nonostante sia possibile inserire su Airbnb anche le camere d'albergo, l'osservazione degli annunci presenti sulla piattaforma online rivela che la maggior parte degli oggetti proposti corrisponde effettivamente a camere private, appartamenti e case di vacanza. Per questo motivo il Consiglio di Stato intende fissare a fr. 2.- la tassa di soggiorno per la nuova categoria di alloggi definita nel RLTur.

Per le camere d'albergo, un importo di fr. 2.- rappresenta una TS più bassa rispetto alla TS normale che l'ospite deve pagare quando ha effettuato una prenotazione diretta o tramite piattaforme come Booking (che non effettua ad oggi l'incasso diretto delle TS) per

esempio. Quanto proposto garantirebbe di incassare comunque la tassa di soggiorno e di fatturare la tassa di promozione. L'ATT, in qualità di promotore del progetto Ticino Ticket, valuterà eventuali modifiche delle condizioni con quegli albergatori, che intendono offrire il Ticino Ticket a ospiti che prenotano tramite piattaforme a incasso diretto.

Occorre anche tenere conto del fatto che in futuro, simili accordi potrebbero essere necessari con altre piattaforme online a incasso diretto. Siamo in presenza di società che operano a livello internazionale, ed è difficilmente immaginabile poterle costringere a adattarsi alle numerose categorie di alloggio e relative TS differenziate che esistono in Ticino o in altre destinazioni. A dipendenza dell'evoluzione degli attori sul mercato delle prenotazioni turistiche online, si potrà valutare l'opportunità di una semplificazione dell'attuale modello di tasse turistiche.

3.3 Maggior controllo degli alloggi sul mercato e delle presenze

Nei casi in cui non si applicano le disposizioni della Lear (art. 3) e del relativo regolamento⁵, ovvero le pensioni private di famiglia fino a quattro pensionati e gli affittacamere, dunque camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a meno di due persone maggiorenni, si introdurrà la procedura per l'ottenimento di un numero identificativo – richiesto per legge e necessario per la pubblicazione degli oggetti sulle piattaforme ad incasso diretto come Airbnb – il rilascio è sottoposto a due condizioni:

- ✓ il rilascio di un'attestazione di idoneità dei locali da parte del comune in cui è sito l'immobile;
- ✓ la presentazione di una dichiarazione della Polizia che confermi l'avvenuta iscrizione per la notifica degli ospiti conformemente all'art. 5 del regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell'11 novembre 2003. Il datore di alloggio, una volta ottenuta l'attestazione da parte del Municipio, dovrà entro 15 giorni, richiedere al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale la registrazione al fine di ottenere l'accesso all'apposito programma.

L'attestazione di idoneità dei locali sarà rilasciata dal comune al proprietario dell'immobile. Il rilascio dell'attestazione eviterà che possano essere locati turisticamente degli spazi non a norma dal punto di vista delle varie leggi e regolamenti comunali.

Il comune potrà rilasciare l'attestazione di idoneità anche a un eventuale subaffittuario, ma in questo caso lo stesso dovrà necessariamente presentare una dichiarazione da parte del proprietario dell'immobile, che autorizza il subaffittuario a locare turisticamente gli spazi. Questa procedura permetterà di eliminare il fenomeno di subaffitto non dichiarato da parte degli inquilini, che soprattutto nelle grandi città è la causa di una concorrenza marcata con gli hotel di categoria inferiore.

L'annuncio sistematico dei pernottamenti alla Polizia garantisce invece una maggiore sicurezza sul territorio, considerando che il datore di alloggio dovrà sistematicamente notificare, tramite la piattaforma online, i pernottamenti entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite.

⁵ In attesa dell'evasione del Messaggio 7526 del 18 aprile 2018 "Modifica della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010".

3.4 Utilizzo dei mezzi riversati all’Agenzia Turistica Ticinese

I proventi della TS applicata ai pernottamenti tramite piattaforme a incasso diretto possono essere usati dall’ATT, previo accordo con le quattro OTR, per il finanziamento di progetti turistici cantonali o, se non fosse il caso, riversarli alle OTR.

Sulla base dei 175'000 pernottamenti stimati al punto 2.3, l’importo globale della TS che potrebbe essere riversata all’ATT sarebbe attualmente di fr. 350'000.- e probabilmente destinata a crescere, mentre le organizzazioni turistiche incasserebbero fr. 220'000.- di tassa di promozione.

Come indicato nel messaggio n. 7530 del 2 maggio 2018 concernente il rinnovo anticipato del credito quadro LTur, l’organizzazione turistica attuale non ha ancora raggiunto il livello auspicato di collaborazioni, in particolare per quanto concerne il cofinanziamento di progetti sovregionali. La costituzione di unità il più possibile specializzate, con know-how specifici, in grado di elaborare, promuovere e commercializzare prodotti turistici strategici è tutt’ora in fase di sviluppo. La messa a disposizione di questi nuovi mezzi dovrebbe costituire uno stimolo in questo senso.

4. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI FLUSSI

4.1 Procedura per l’ottenimento del numero identificativo

Il datore di alloggio deve richiedere al relativo ufficio tecnico comunale l’attestazione di idoneità dei locali per l’alloggio che desidera affittare a scopo turistico.

Il datore di alloggio deve inoltre, una volta ottenuta l’attestazione da parte del Municipio, entro 15 giorni, richiedere al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale la registrazione al fine di ottenere l’accesso all’apposito programma.

Una volta ottenute le conferme di idoneità e di iscrizione per la notifica online, il datore di alloggio deve richiedere all’OTR di riferimento il numero identificativo fornendo i due documenti elencati in precedenza.

Per gli stabilimenti di alloggio sottoposti alla Lear, i datori di alloggio sono tenuti a presentare all’OTR di riferimento esclusivamente l’autorizzazione di esercizio con alloggi aggiornata.

Il numero identificativo permetterà agli stabilimenti di alloggio di essere inseriti sulle piattaforme online a incasso diretto che hanno sottoscritto un accordo con l’ATT per il prelievo e il riversamento della TS.

I datori di alloggio che sono già presenti su piattaforme online che praticano l’incasso diretto della tassa di soggiorno avranno 6 mesi di tempo dall’entrata in vigore delle modifiche di legge per richiedere i documenti (eventualmente mancanti) e il numero identificativo.

Le OTR avranno il compito di controllare che tutti gli stabili di alloggio presenti nel loro comprensorio abbiano ottenuto il numero identificativo.

4.2 Incasso diretto della tassa di soggiorno e notifiche alla Polizia

L’ospite effettua la prenotazione tramite la piattaforma online a incasso diretto e paga il prezzo dell’alloggio e la tassa di soggiorno. La piattaforma incassa l’importo della tassa di soggiorno, che riverserà in seguito all’ATT. Come indicato precedentemente, questi mezzi possono essere usati dall’ATT, previo accordo con le quattro OTR, per il finanziamento di progetti turistici cantonali o, se non fosse il caso, riversarli alle OTR.

Il datore di alloggio notifica entro le 24 ore dall'arrivo i pernottamenti alla Polizia Cantonale tramite formulario online. L'attuale invio cartaceo sarà concesso solo in via eccezionale.

4.3 Procedura per la riscossione delle altre tasse turistiche

In ossequio all'art. 9 cpv. 2 RLTur, il datore di alloggio dovrà comunicare, tramite formulario ufficiale all'OTR di riferimento il numero di pernottamenti registrati annualmente nel suo stabilimento. I sistemi di prenotazione online permettono di stampare facilmente il relativo rendiconto annuale.

Su questa base, le OTR possono prelevare la TPT direttamente presso i datori di alloggio, e farsi versare i contributi comunali corrispondenti. Possono inoltre verificare gli altri pernottamenti eventualmente non segnalati, effettuati per il tramite di altre piattaforme di prenotazione online, che non praticano l'incasso diretto della TS, o tramite prenotazione diretta.

5. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE SUL TURISMO

5.1 Proposta di modifica della LTur

Per evitare che gli ospiti che pernottano presso datori di alloggio privati sfuggano al pagamento della tassa di soggiorno, si propongono le seguenti modifiche, volte a regolare più chiaramente i compiti delle OTR e dei datori di alloggio:

Testo attuale	Proposta di modifica	Testo consolidato
LEGGE SUL TURISMO (LTur) del 25 giugno 2014		
TITOLO II – Capitolo primo - Organizzazione	[...]	TITOLO II – Capitolo primo - Organizzazione
Agenzia turistica ticinese (ATT) Art. 15 ² Essa ha in particolare i seguenti compiti: [...]	Agenzia turistica ticinese (ATT) Art. 15 ² [...] l) concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell'interesse delle OTR e/o dell'ATT o che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.	Agenzia turistica ticinese (ATT) Art. 15 ² Essa ha in particolare i seguenti compiti: l) concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell'interesse delle OTR e/o dell'ATT o che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.
Capitolo quarto – tasse per il turismo	Capitolo quarto – tasse per il turismo	Capitolo quarto – tasse per il turismo
Tassa di soggiorno Art. 21 ¹ [...]	Tassa di soggiorno Art. 21 ¹ [...]	Tassa di soggiorno Art. 21 ¹ La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

Testo attuale	Proposta di modifica	Testo consolidato
<p>²Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.</p>	<p>²L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.</p>	<p>²L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.</p>
<p>³I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.</p>	<p>³Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.</p>	<p>³Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.</p>
<p>⁴L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.</p>	<p>⁴Quali stabilimenti d'alloggio s'intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all'alloggio ripetuto di ospiti.</p>	<p>⁴Quali stabilimenti d'alloggio s'intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all'alloggio ripetuto di ospiti.</p>
<p>⁵I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.</p>	<p>⁵I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l'ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. I).</p>	<p>⁵I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l'ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. I).</p>
<p>⁶Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.</p>	<p>⁶I proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, così come i membri delle loro famiglie pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15.-</p>	<p>⁶I proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, così come i membri delle loro famiglie pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15.- franchi e 100.-</p>

Testo attuale	Proposta di modifica	Testo consolidato
	<p>franchi e 100.- franchi per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.</p> <p>⁷Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.</p>	<p>franchi per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.</p> <p>⁷Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.</p>
	<p>Numero identificativo Art. 21a</p> <p>¹Ogni datore di alloggio deve richiedere all'OTR di competenza un numero identificativo.</p> <p>²Il numero identificativo viene rilasciato esclusivamente dalle OTR previa presentazione dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'attestazione di idoneità dei locali rilasciata dal comune in cui è sito l'immobile; b) una dichiarazione della Polizia che attesta l'avvenuta iscrizione per la notifica degli ospiti conformemente all'art. 5 del regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell'11 novembre 2003. c) esclusivamente l'autorizzazione per esercizio con alloggio, per le strutture che sottostanno alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear). 	<p>Numero identificativo Art. 21a</p> <p>¹Ogni datore di alloggio deve richiedere all'OTR di competenza un numero identificativo.</p> <p>²Il numero identificativo viene rilasciato esclusivamente dalle OTR previa presentazione dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attestazione di idoneità dei locali rilasciata dal comune in cui è sito l'immobile; b) dichiarazione della Polizia che attesta l'avvenuta iscrizione per la notifica degli ospiti conformemente all'art. 5 del regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell'11 novembre 2003. c) esclusivamente l'autorizzazione per esercizio con alloggio, per le strutture che sottostanno alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear).

5.2 Riassunto delle proposte di modifica

Al fine di garantire l'incasso sistematico della tassa di soggiorno e della tassa di promozione turistica, di garantire l'annuncio automatico dei pernottamenti alla Polizia e di assicurarsi che gli oggetti messi sul mercato siano idonei per l'attività ricettiva, si propongono le seguenti modifiche della LTur:

- a) Attribuzione all'ATT del compito di concludere con terzi accordi necessari per l'applicazione della presente legge
Art. 15 – Agenzia turistica ticinese (ATT), cpv. 2, lett. I), nuova
- b) Definizione della tassa di soggiorno e degli stabilimenti d'alloggio
Art. 21 – Tassa di soggiorno, modifica cpv. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (nuovo)
- c) Numero identificativo
Art. 21a – Numero identificativo (nuovo), al quale viene aggiunta, in nota, la norma transitoria secondo cui i datori di alloggio dispongono di sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della modifica per ottenere il numero identificativo di cui all'art. 21a.

6. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il presente messaggio è coerente con le Linee direttive 2015-2019, segnatamente con la scheda n. 12 Turismo: Aumento della competitività e dell'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni turistiche.

Per i comuni è ipotizzabile un maggiore carico finanziario per quanto concerne il contributo comunale ai sensi dell'art. 24 LTur, stimato complessivamente in circa fr. 25'000.- annuali (calcolato utilizzando un contributo comunale di fr. 0.1375 - che rappresenta la media tra l'importo minimo di fr. 0.075 e quello massimo di fr. 0.20 - moltiplicato per il numero di pernottamenti Airbnb stimati nel 2018: fr. 0.1375 x 175'000 pernottamenti = fr. 24'062.-).

Sono da prevedere i seguenti incassi (arrotondati, basati sui dati 2018 forniti da Airbnb, che indicano ca. 175'000* pernottamenti in Ticino):

Incasso TS	175'000 x 2.-	CHF 350'000.-
Incasso TPT	175'000 x 1.25	CHF 220'000.-
Incasso contributi comunali		CHF 24'000.- ⁶
TOTALE		CHF 594'000.-

Per quanto riguarda il carico di lavoro relativo al rilascio delle attestazioni di idoneità, considerando i 2'400 oggetti presenti su Airbnb in Ticino nel 2018, distribuiti in 115 comuni, si tratterebbe nell'immediato di regolarizzare in media circa 20 stabilimenti di alloggio per comune.

La Polizia, con il relativo Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, dovrà implementare una nuova dichiarazione che confermi la relativa iscrizione dei datori di alloggio. Quella attuale include, infatti, anche password e nome utente che appartengono al proprietario e non devono essere comunicati a terzi.

⁶ Calcolato utilizzando un contributo comunale di fr. 0.1375 - che rappresenta la media tra l'importo minimo di fr. 0.075 e quello massimo di fr. 0.20 - moltiplicato per il numero di pernottamenti Airbnb stimati nel 2018.

7. ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio viene evasa la mozione presentata dai deputati Galeazzi, Beretta Piccoli e Quadranti del 12 marzo 2018 denominata “Regolamentare le attività Airbnb (mozione bis)”.

8. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato ritiene necessario modificare la legislazione in vigore, con l’obiettivo di garantire l’incasso sistematico della tassa di soggiorno e della tassa di promozione turistica, garantire l’annuncio automatico dei pernottamenti alla Polizia e assicurarsi che gli oggetti messi sul mercato siano idonei per l’attività ricettiva.

Riassumendo, gli effetti positivi attesi sono:

- incasso sistematico della tassa di soggiorno, della tassa di promozione turistica e dei contributi comunali;
- parità di trattamento tra le varie tipologie di strutture ricettive e canali di vendita;
- una maggiore sicurezza sul territorio grazie all’annuncio sistematico alla Polizia;
- un maggior rispetto della legislazione speciale applicabile alle strutture messe sul mercato (come per esempio quella legata alla polizia del fuoco);
- l’eliminazione del fenomeno di subaffitto non dichiarato, grazie alla necessaria autorizzazione del proprietario dell’oggetto;
- un quadro realistico dell’offerta ricettiva a disposizione delle OTR, che devono provvedere alla sua promozione.

Sulla base delle argomentazioni esposte nel presente messaggio, invitiamo a voler approvare le modifiche di legge ivi proposte.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 aprile 2019 n. 7656 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2 lett. I) (nuova)

l) concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell'interesse delle OTR e/o dell'ATT o che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 21 cpv. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (nuovo)

²L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.

³Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.

⁴Quali stabilimenti d'alloggio s'intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all'alloggio ripetuto di ospiti.

⁵I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l'ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. I).

⁶I proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, così come i membri delle loro famiglie pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15 franchi e 100 franchi per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

⁷Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

Art. 21a (nuovo)

Numero identificativo

¹L'OTR di competenza attribuisce un numero identificativo a ogni datore di alloggio.

²Il numero identificativo viene rilasciato esclusivamente previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) un'attestazione di idoneità dei locali rilasciata dal comune in cui è sito l'immobile;
- b) una dichiarazione della Polizia che attesta l'avvenuta iscrizione per la notifica degli ospiti conformemente all'art. 5 del regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell'11 novembre 2003;
- c) esclusivamente l'autorizzazione per esercizio con alloggio, per le strutture che sottostanno alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear).

II - Disposizione transitoria dell'art. 21a

I datori di alloggio dispongono di sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della modifica del..... per ottenere il numero identificativo di cui all'art. 21a.

III

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SUL TURISMO E DEL DECRETO ESECUTIVO SULLE TASSE TURISTICHE

Le modifiche riguardano l'inserimento della nuova categoria di alloggio (art. 11), e l'adozione della terminologia usata nella LTur (artt. 9 e 11: camere, appartamenti e case date in locazione; artt. 1 e 2: sostituzione del termine "sussidio" col termine misura").

Le seguenti modifiche del regolamento della legge sul turismo e del decreto esecutivo sulle tasse turistiche saranno sottoposte per approvazione al Consiglio di Stato dopo l'approvazione del presente messaggio:

Testo attuale	Proposta d'emendamento	Testo consolidato
REGOLAMENTO DELLA LEGGE SUL TURISMO (RLtur) del 17 dicembre 2014		
Capitolo terzo – notifica dei pernottamenti	Capitolo terzo – notifica dei pernottamenti	Capitolo terzo – notifica dei pernottamenti
Competenze USE Art. 1 d) concedere gli aiuti finanziari fino a un importo massimo di fr. 500'000.– per singolo aiuto finanziario e stabilire l'importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario;	Competenze USE Art. 1 c) concedere le misure fino a un importo massimo di 500'000.– franchi per singolo aiuto finanziario e stabilire l'importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario;	Competenze USE Art. 1 c) concedere le misure fino a un importo massimo di 500'000.– franchi per singolo aiuto finanziario e stabilire l'importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario;
Competenze UAC Art. 2 b) eseguire le operazioni di gestione relative al versamento e, in caso di mutui, al rimborso dei sussidi ai sensi della legge;	Competenze UAC Art. 2 b) eseguire le operazioni di gestione relative al versamento e, in caso di mutui, al rimborso delle misure ai sensi della legge;	Competenze UAC Art. 2 b) eseguire le operazioni di gestione relative al versamento e, in caso di mutui, al rimborso delle misure ai sensi della legge;
Obblighi per i datori d'alloggio (art. 20 Ltur) Art. 9 ¹ I gestori professionali di alloggi, quali alberghi, campeggi, villaggi di vacanza, ostelli e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i	Obblighi per i datori d'alloggio (art. 20 segg. LTur) Art. 9 ¹ I gestori professionali di stabilimenti di alloggio sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio elettronico di tutti i pernottamenti segnalando in modo esplicito i pernottamenti	Obblighi per i datori d'alloggio (art. 20 segg. Ltur) Art. 9 ¹ I gestori professionali di stabilimenti di alloggio sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio elettronico di tutti i pernottamenti segnalando in modo esplicito i pernottamenti

<p>pernottamenti segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.</p> <p>²I datori di alloggio che affittano privatamente residenze, appartamenti di vacanza o simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono esentati dall'obbligo di notifica in formato elettronico e sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l'anno, al più tardi entro il 5 gennaio.</p>	<p>non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.</p> <p>²I datori di alloggio che affittano privatamente camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l'anno, al più tardi entro il 5 gennaio.</p> <p>³Le OTR possono richiedere il rendiconto annuale dei pernottamenti elaborato dalle piattaforme di riservazione.</p> <p>⁴I datori di alloggio possono, in via eccezionale, trasmettere il conteggio in formato cartaceo, nel caso in cui dimostrino di non avere un allacciamento internet o altri motivi rilevanti lo giustificano.</p>	<p>non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.</p> <p>²I datori di alloggio che affittano privatamente camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l'anno, al più tardi entro il 5 gennaio.</p> <p>³Le OTR possono richiedere il rendiconto annuale dei pernottamenti elaborato dalle piattaforme di riservazione.</p> <p>⁴I datori di alloggio possono, in via eccezionale, trasmettere il conteggio in formato cartaceo, nel caso in cui dimostrino di non avere un allacciamento internet o altri motivi rilevanti lo giustificano.</p>
<p>Categorie di alloggio (art. 21 e 23 LTur) Art. 11</p> <p>Le categorie di alloggio per la definizione delle aliquote delle tasse turistiche sono: [...]</p> <p>c) le camere, gli appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;</p>	<p>Categorie di alloggio (art. 21 e 23 LTur) Art. 11</p> <p>[...]</p> <p>c) le camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili;</p> <p>g) gli stabilimenti d'alloggio che vengono offerti mediante dei portali online a incasso diretto.</p>	<p>Categorie di alloggio (art. 21 e 23 LTur) Art. 11</p> <p>Le categorie di alloggio per la definizione delle aliquote delle tasse turistiche sono: [...]</p> <p>c) le camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili;</p> <p>g) gli stabilimenti d'alloggio che vengono offerti mediante dei portali online a incasso diretto.</p>

<p>Tassa di soggiorno (art. 21 cpv. 3 LTur) Art. 12</p> <p>[...]</p>	<p>Tassa di soggiorno (art. 21 cpv. 4 LTur) Art. 12</p> <p>[...]</p>	<p>Tassa di soggiorno (art. 21 cpv. 4 LTur) Art. 12</p> <p>[...]</p>
<p>Entrata in vigore Art. 23</p> <p>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.</p>	<p>Entrata in vigore Art. 23</p> <p>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il ... 2019.</p>	<p>Entrata in vigore Art. 23</p> <p>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il ... 2019.</p>
<p>DECRETO ESECUTIVO SULLE TASSE TURISTICHE del 14 settembre 2016</p>		
<p>Art. 1</p> <p>Le aliquote per pernottamento per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all'art. 21 cpv. 4 LTur sono le seguenti:</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 1</p> <p>Le aliquote per pernottamento per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>g) 2.- franchi per gli stabilimenti d'alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.</p>	<p>Art. 1</p> <p>Le aliquote per pernottamento per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>g) 2.- franchi per gli stabilimenti d'alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.</p>